

## RACCOLTA DEI PRINCIPALI CHIARIMENTI SULLA FATTURA ELETTRONICA

*L'Agenzia delle Entrate ha fornito varie risposte ai quesiti più frequenti in tema di fatturazione elettronica, pubblicandole sul proprio sito Internet, oppure rispondendo a quesiti proposti nel corso di alcuni convegni con la stampa specializzata. Si riporta una raccolta delle principali risposte sin qui fornite, in attesa di una circolare organica dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento.*

### *Indice*

Faq fattura elettronica	Pag. 2
Nuovi chiarimenti sulla fattura elettronica al CNDCEC	Pag. 21
Risposte dell'agenzia in incontri specializzati	Pag. 34



## FAQ FATTURA ELETTRONICA

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

L'Agenzia delle Entrate, tramite Faq pubblicate sul proprio sito Internet, ha fornito numerosi chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica, tra cui si segnala, per importanza, l'insussistenza dell'obbligo di conservazione elettronica dei documenti ricevuti per i contribuenti in regime di vantaggio o forfettario che non comunicano né Pec né codice destinatario ai propri fornitori.

**Tavola n. 1**

**Deleghe ai servizi di fatturazione elettronica**

Domanda	Risposta
Ho presentato più dichiarazioni Iva 2017: affinché l'intermediario possa utilizzare il servizio massivo o puntuale per l'attivazione della mia delega, quali dati di riscontro devo fornirgli?	In caso di presentazione di più dichiarazioni Iva 2017 i dati di riscontro possono riferirsi a una qualsiasi di esse, indipendentemente dall'anno in cui è stata effettuata la trasmissione della dichiarazione.
Perché e con quali modalità occorre tenere il registro delle deleghe?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il nuovo sistema di comunicazione telematica dei dati per attivare la delega, utilizzabile direttamente da parte dell'intermediario delegato, ricalca sostanzialmente la procedura già in uso per l'accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari, prevedendo diverse misure per la protezione e la riservatezza dei dati personali. Anche la tenuta del registro rientra nell'ambito del sistema di garanzie previsto a tutela del delegante: in particolare risponde alla finalità di garantire che la delega sia stata acquisita dall'intermediario prima della sua richiesta di attivazione telematica. Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche elettronica (in forma tabellare o foglio elettronico) e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento del 5.11.2018.</li> <li>• Il registro delle deleghe deve essere tenuto nei casi di invio massivo o puntuale dei dati per l'attivazione delle deleghe e invio tramite PEC del file firmato digitalmente.</li> <li>• Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5.11.2018 (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5.11.2018, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l'acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento.</li> </ul>
Ho acquisito prima del 5.11.2018 un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Posso utilizzare le nuove modalità di presentazione delle deleghe approvate con il provvedimento del 5.11.2018 per attivare entrambe le tipologie di deleghe?	Le nuove modalità sono applicabili solo alle deleghe relative ai servizi di fatturazione elettronica. Restano ferme le modalità di conferimento/revoca delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale delegato definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29.07.2013.
Ho acquisito prima del 5.11.2018 un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Non potendo comunicare in via telematica, con le nuove modalità approvate, la delega al cassetto fiscale, in caso di presentazione del modulo in ufficio (per il solo cassetto fiscale) come mi devo comportare in relazione alla conservazione dell'originale?	In tal caso sarà l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che conserverà il modulo in originale, rilasciando la relativa ricevuta, e nel registro delle deleghe potrà essere riportata l'annotazione con la quale si evidenzia che il modulo in originale è conservato presso l'ufficio dell'Agenzia dove è stato presentato (riportando il nome dell'ufficio e il n. di protocollo della ricevuta).
Chi è in possesso di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica e alla consultazione del cassetto fiscale compilate sui modelli precedenti a quelli approvati in data 5.11.2018 può utilizzare l'invio massivo limitatamente ai servizi di fatturazione elettronica? In tali casi, le deleghe saranno conservate unitamente al documento di riconoscimento senza la necessità di istituire l'apposito registro cronologico?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si utilizza l'invio massivo (o anche puntuale) per l'attivazione automatica delle deleghe deve essere istituito il registro cronologico delle deleghe.</li> <li>• Le deleghe già acquisite prima dell'emanazione del provvedimento non sono state annotate nel registro cronologico, ma potrebbero essere registrate con la data del 5.11, specificando eventualmente che si tratta di deleghe conferite prima di quella data.</li> </ul>

**Tavola n. 1 (segue)**


<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
Chi consegna in Ufficio i modelli precedenti a quelli approvati in data 5 novembre potrà continuare a beneficiare della possibilità di revocare e rinnovare l'accesso al cassetto fiscale?	Si, dal momento che il modello precedente è ancora in vigore per 60 giorni dalla data di emanazione del provvedimento. Di conseguenza, in base alle indicazioni date agli uffici, in caso di conferimento di deleghe che risultassero già attive, le stesse saranno rinnovate senza necessità di acquisire esplicita richiesta di revoca di quelle già esistenti.
Quale è la procedura corretta da adottare nell'ipotesi di presentazione del modello di conferimento/revoca della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica con le modalità previste dal punto 4.3 (invio massivo o puntuale dei dati essenziali per l'attivazione delle deleghe) del provvedimento del 5.11.2018?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La procedura corretta è la seguente:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. acquisizione del modulo di delega firmato dal delegante con l'indicazione dei servizi delegati (non è necessaria l'autentica della firma);</li> <li>.. invio massivo o puntuale dei dati per l'attivazione della delega, con l'indicazione degli elementi di cui al punto 6.1 del provvedimento, inclusi i dati di riscontro richiesti a garanzia dell'effettivo conferimento della delega da parte del contribuente;</li> <li>.. conservazione dei moduli acquisiti con copia del documento d'identità del delegante;</li> <li>.. istituzione di un apposito registro cronologico con l'indicazione del numero e della data della delega, del codice fiscale del delegante e degli estremi del documento d'identità dello stesso.</li> </ul> </li> <li>• La medesima procedura può essere utilizzata anche per le deleghe già acquisite con modello approvato con il provvedimento del 13.06.2018 e non ancora presentate alla data del 5.11, salvo eventuali richieste di delega alla consultazione del cassetto fiscale che continueranno ad essere gestite con le stesse modalità vigenti alla data di pubblicazione del provvedimento in questione.</li> </ul>
Una società di servizi ex art. 11 del regolamento di cui al decreto del 31.05.1999, n. 164, che rientra anche tra gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 3, c. 3 del D.P.R. 322/1998, può fare autenticare, da parte del suo legale appresentante, la firma del contribuente sulla procura speciale per la consegna del modulo presso gli uffici dell'Agenzia. Nel caso in cui il legale rappresentante non possa procedere direttamente all'autentica della firma, può delegare (attraverso una procura speciale) uno o più dipendenti della società di servizi per l'autentica della firma sulla procura?	L'ipotesi di ricorrere a una sorta di "sub procura" non appare percorribile. Sarebbe, invece, possibile indicare come procuratore direttamente un altro soggetto dipendente della società di servizi o legato ad essa da altri vincoli professionali e che risulti in possesso di una qualifica che lo abiliti all'autentica delle firme (ai sensi dell'art. 63 del D.P.R., 600/1973).
La revoca delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale potrebbe creare problemi per il rilascio o il funzionamento delle deleghe all'utilizzo dei servizi per la fatturazione elettronica?	Le due deleghe sono indipendenti: il conferimento/revoca di una delega alla consultazione del cassetto fiscale non ha alcuna influenza su eventuali deleghe all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e viceversa.
È possibile chiedere massivamente l'attivazione di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica ed avere anche la proroga automatica della durata della delega alla consultazione del cassetto fiscale, senza dover procedere, per quest'ultima, alla revoca e ad una nuova delega?	Non è possibile prorogare automaticamente la durata della delega alla consultazione del cassetto fiscale contestualmente alla richiesta massiva di attivazione di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica. Tuttavia, nel caso di presentazione all'ufficio di richieste di delega alla consultazione del cassetto fiscale che risultassero già conferite a favore del medesimo intermediario, si presume che l'utente intenda rinnovare tale delega. Pertanto, l'ufficio provvede alla revoca della delega al cassetto fiscale che risulta già attiva procedendo all'acquisizione a sistema di quella nuova senza necessità di richiedere all'utente la presentazione del modello con esplicita richiesta di revoca.
Nel tracciato record dell'invio massivo è prevista l'indicazione dei dati del soggetto delegato (codice fiscale) e la dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di società di servizi andrà compilato solo il campo 12 del record B - Denominazione - oppure anche i campi 10 e 11 - Cognome e Nome?	I campi in questione (denominazione e cognome/nome) possono essere considerati alternativi. L'assunzione di responsabilità, considerato che il file sarà autenticato con le chiavi "Entratel" della società, si intenderà resa dal suo legale rappresentante.

**Tavola n. 1 (segue)**

Domanda	Risposta
Nel caso di invio massivo delle deleghe, la delega da conservare sarà priva della parte relativa all'autentica di firma prevista solo per il caso di consegna del modulo cartaceo in Agenzia. È corretta tale modalità?	Sì, è corretta. La parte relativa all'autentica della firma va compilata solo in caso di conferimento di procura per la consegna delle deleghe in ufficio, e quindi anche in caso di invio dei moduli tramite PEC (modalità di cui punto 4.8 del provvedimento).
Il modulo di conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica deve essere sottoscritto dal contribuente e può essere consegnato in ufficio anche da un intermediario; si chiede quale sia la procedura, giacché alcuni Uffici chiedono la presentazione di una procura ad hoc e l'attestazione in calce al modello che la firma è originale da parte dello stesso intermediario.	Le nuove procedure per il conferimento della delega ai servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel portale "Fatture e Corrispettivi" sono state definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 291241 del 5.11.2018, disponibile anche nell'area tematica della fatturazione elettronica accessibile dalla home page del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Con il provvedimento, tra l'altro, è stato approvato un nuovo modulo per il conferimento/revoca della delega, modulo che contiene un'apposita sezione dedicata al conferimento della procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell'Agenzia e un'ulteriore sezione per l'autentica della firma del delegante da parte del soggetto cui è stata conferita la procura.

**Tavola n. 2**

**Compilazione della fattura elettronica**

Domanda	Risposta
Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini Iva, il numero della lettera d'intento. Si ritiene che l'informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo "Causale".</li> <li>Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù "Altri dati" della sezione "Dati della fattura" come riportato nell'immagine seguente:</li> </ul> 
Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'Iva (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'art. 74 del D.P.R. 633/1972), le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica.</li> <li>Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30.04.2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è "N2".</li> </ul>

**Tavola n. 2 (segue)**

Domanda	Risposta
In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (art. 34, c. 7 D.P.R. 633/1972), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l'acquirente-emittente possa comunicarglielo con modalità estranee allo SdI.	Lo SdI consegna la fattura all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico del cedente/prestatore, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.
Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata lo SdI scarta questa fattura?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le due ipotesi devono essere distinte:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'art. 21 D.P.R. 633/1972;</li> <li>.. nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle Entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.</li> </ul> </li> </ul>
Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?	L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.
Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant'altro)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.</li> <li>Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la "fattura-ricevuta", dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI.</li> <li>I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica sempre ai sensi dell'art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015.</li> </ul>
Si chiede di sapere se la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia esclusivamente quella stabilita dall'art. 6 del D.M. 17.06.2014 ovvero sia possibile continuare ad assolvere tale imposta ancora in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primariamente si ricorda che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco "DatiBollo" con l'importo dell'imposta:</li> </ul> <div data-bbox="539 1451 1433 1585" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si ricorda, poi, che l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall'art. 6 del D.M. 17.06.2014. Al riguardo, a seguito della modifica apportata dal DM 28 dicembre 2018, si evidenzia che:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento;</li> <li>.. l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.</li> </ul> </li> <li>I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunciare all'autorizzazione nelle modalità previste dall'art. 15, c. 10 del citato D.P.R. 642/1972.</li> </ul>

Tavola n. 2 (segue)






Domanda	Risposta
<p>Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini Iva, il numero della lettera d'intento. Tale informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, come ad esempio il campo "Causale", ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco "Altri dati gestionali".</li> <li>• Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, il campo "Causale" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù "Altri dati" della sezione "Dati della fattura" come riportato nell'immagine seguente:</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mentre il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione "Beni e servizi" come riportato nell'immagine seguente:</li> </ul> 
<p>Come si espone in fattura il contributo ENASARCO dell'agente di commercio e dei rappresentanti?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una "Cassa previdenziale" (che usualmente concorre alla determinazione dell'imponibile cui applicare l'IVA), ma la sua gestione è simile a quella di una "ritenuta". Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco "AltriDatiGestionali" con il seguente dettaglio:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. 2.1.16.1 &lt;TipoDato&gt; = CASSA-PREV</li> <li>.. 2.1.16.2 &lt;RiferimentoTesto&gt; ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18</li> <li>.. 2.1.16.3 &lt;RiferimentoNumero&gt; importo del contributo</li> <li>.. 2.1.16.4 &lt;RiferimentoData&gt; il dato può non essere valorizzato</li> </ul> </li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle more dell'aggiornamento dell'App FatturAE con l'inserimento del blocco "Altri dati gestionali" nel caso di generazione di fatture in cui deve essere rappresentato il contributo Enasarco, si suggerisce, di accedere al portale Fatture &amp; Corrispettivi tramite il link <a href="https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/">https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/</a> direttamente da dispositivo mobile.</li> <li>• È appena il caso di evidenziare che i suggerimenti sopra formulati possono valere anche per altre tipologie di contributi che hanno una gestione simile a quella del contributo ENASARCO.</li> </ul>
<p>Sono un avvocato e sono solito inserire nelle mie fatture le spese che ho anticipato e sostenuto in nome e per conto del mio cliente al fine di farcele rimborsare al momento del pagamento della prestazione: come posso riportarle nella fattura elettronica?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell'Iva, purchè opportunamente documentate.</li> <li>• Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco "DatiBeniServizi" riportando l'importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell'aliquota Iva, il codice natura "N1" ("escluse ex art. 15").</li> <li>• Un'altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco "Altri dati gestionali", ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell'importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).</li> </ul>

Tavola n. 2 (segue)

Domanda	Risposta
	<p>• Di seguito un esempio delle due modalità di compilazione suggerite mediante la procedura web gratuita dell’Agenzia delle entrate:</p> <p style="text-align: center;"><b>ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NELLA SEZIONE “DatiBeniServizi”</b></p> <p><b>Aggiungi Beni e servizi 2</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NEL BLOCCO “AltriDatiGestionali”</b></p> <p><b>Modifica Beni e servizi 1</b></p>  <p>• Si ricorda che, al contrario delle spese effettuate in nome e per conto del cliente, le spese “forfettarie” previste dalla Legge Forense (art. 13 della L. n. 247/2012) concorrono - insieme ai compensi - sia all’imponibile, e quindi al calcolo dell’Iva, sia al contributo Cassa Forense. Conseguentemente, tali spese potranno formare oggetto di apposito blocco “DatiBeniServizi” con inserimento dell’aliquota Iva della prestazione.</p>
<p>(segue)</p> <p>Sono un avvocato e sono solito inserire nelle mie fatture le spese che ho anticipato e sostenuto in nome e per conto del mio cliente al fine di farcele rimborsare al momento del pagamento della prestazione: come posso riportarle nella fattura elettronica?</p>	<p>• L’agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi “Terzo Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”) ed inserendo - in luogo dell’aliquota Iva - il codice natura L’agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi “Terzo Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”) ed inserendo - in luogo dell’aliquota Iva - il codice natura:</p> <p>.. N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili;</p> <p>.. N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili.</p> <p>• L’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all’Agenzia delle entrate di delega.</p>

**Tavola n. 3**

**Consultazione fatture**

Domanda	Risposta
<p>Sono un privato cittadino senza partita Iva: se voglio e chiedo la fattura all' esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti? In che modo?</li> <li>• Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all' esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l' esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest' ultima è perfettamente valida e non c' è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente.</li> <li>• A partire dal secondo semestre di quest' anno, come previsto dall' ultima legge di Bilancio, l' Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all' Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.</li> <li>• Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.</li> </ul>

**Tavola n. 4**

**Emissione delle fatture elettroniche**

Domanda	Risposta
<p>Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L' obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all' art. 1, c. 916, della legge di Bilancio 2018 (L. 27.12.2017, n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1.01.2019. Pertanto, il momento da cui decorre l' obbligo è legato all' effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all' obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.</li> <li>• In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell' anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell' anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.</li> </ul>
<p>Nell' ambito della fattura elettronica è possibile l' uso della fattura differita?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L' introduzione dell' obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all' art. 21, c. 4 del D.P.R. 633/1972 e, quindi, è possibile l' emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell' operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d' esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20.01.2019, l' operatore Iva residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10.02.2019 avendo cura di: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. emettere al momento della cessione (20.01), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal D.P.R. 472/1996) che accompagni la merce;</li> <li>.. datare la fattura elettronica con la data del 10.02.2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);</li> <li>.. far concorrere l' Iva alla liquidazione del mese di gennaio.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Ai sensi dell' art. 21, c. 4, lett. a), del D.P.R. 633/1972, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per "le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione". Si chiede se i documenti quali la c.d. "fattura proforma" (o "avviso di parcella"), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell' emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell' incasso del corrispettivo.</p>	<p>Come previsto dall' art. 21, c. 4, lett. a) del D.P.R. 633/1972 è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. "fattura proforma", contenente la descrizione dell' operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell' emissione della fattura elettronica.</p>




**Tavola n. 4 (segue)**

Domanda	Risposta
<p>Risulta tuttora vigente il D.P.R. 100/1998 che permette di portare in detrazione l'Iva emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'art. 14 del D.L. 23.10.2018, n. 119 - ha introdotto una modifica all'art. 1, c. 1 del D.P.R. 100/1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.</li> <li>• Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30.01.2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1.02.2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.</li> </ul>
<p>Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'Iva (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'art. 74 del D.P.R. 633/1972), le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica.</li> <li>• Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30.04.2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo Iva" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è "N2".</li> </ul>
<p>In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (art. 34, c. 7 D.P.R. 633/1972), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l'acquirente-emittente glielo comunica con modalità estranee allo SdI.</p>	<p>Lo SdI consegna la fattura all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico del cedente/prestatore lo SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.</p>
<p>Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e dal 1.01.2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell'operazione oppure no e, se sì, che tipo di documento? Una fattura "proforma" potrebbe andar bene?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: [...]». In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della L. 10.05.1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla L. 26.01.1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla L. n. 413/1991).</li> <li>• Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell'art. 3, c. 3 del D.P.R. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'art. 21, c. 4, terzo periodo, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11.10.1996, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;</li> <li>.. in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.</li> </ul> </li> </ul>

**Tavola n. 4 (segue)**

Domanda	Risposta
<p><i>(segue)</i></p> <p>Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e dal 1.01.2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell'operazione oppure no e, se sì, che tipo di documento? Una fattura "proforma" potrebbe andar bene?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore Iva.</li> <li>• Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.</li> <li>• Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.</li> <li>• Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un "documento commerciale"), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo "AltriDatiGestionali" va compilato riportando:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. nel campo "TipoDato" le parole "NUMERO SCONTRINO" (oppure "NUMERO RICEVUTA" oppure "NUMERO DOC. COMMERCIALE");</li> <li>.. nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);</li> <li>.. nel campo "RiferimentoNumero" il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);</li> <li>.. nel campo "RiferimentoData" la data dello scontrino.</li> </ul> </li> <li>• Di seguito un esempio di compilazione del blocco informativo "AltriDatiGestionali" con la procedura web dell'Agenzia delle entrate:</li> </ul>
<p>L'emissione della fattura differita prevede l'indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall'art. 21, c. 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24.06.2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l'indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al D.P.R. 472/1997. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l'operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.</li> <li>• Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l'avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d'incarico oppure la relazione professionale.</li> </ul>



**Tavola n. 5**

**Esoneri (prestazioni sanitarie, soggetti esenti, ecc.)**

Domanda	Risposta
<p>I soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti) devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No, per l'anno 2019 non devono emettere le fatture elettroniche.</li> <li>• L'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l'anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che "Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche".</li> <li>• Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.</li> </ul>
<p>Le associazioni pro-loco sono tenute ad emettere le fatture in formato elettronico dal 1.01.2019?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No. Le associazioni pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. L'art. 10, c. 1 del D.L. n. 119/2018 prevede, infatti, l'esonero dalla fatturazione elettronica per "i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 16.12.1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a € 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta". La disposizione sopra richiamata si applica anche alle associazioni pro loco, in forza dell'art. 9-bis del D.L. n. 417/1991, che prevede che "alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L. 16.12.1991, n. 398".</li> </ul>
<p>I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche.</li> <li>• La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l'articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.</li> <li>• Considerato l'esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.</li> </ul>
<p>Nel caso in cui un cittadino eserciti l'opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica dal momento che i dati non vengono inviati al Sistema TS?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No, non deve emettere la fattura elettronica.</li> <li>• Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato.</li> <li>• La legge di bilancio per il 2019 ha, infatti, modificato l'art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.</li> <li>• Considerato l'esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell'opposizione esercitata dal cittadino.</li> </ul>

**Tavola n. 5 (segue)**

Domanda	Risposta
<p>Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie - da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente - sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No, in generale non deve essere emessa la fattura elettronica.</li> <li>• Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie.</li> <li>• Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente), con le seguenti modalità:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;</li> <li>.. l'importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA "altre spese".</li> </ul> </li> <li>• Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente) con la tipologia "altre spese" (codice AA).</li> <li>• In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.</li> </ul>


**Tavola n. 6**

**Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)**


Domanda	Risposta
<p>Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori Iva residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?</p>	<p>L'art. 1, c. 3-bis, del D. Lgs. 127/2015 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l'art. 21 del D.L. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1.01.2019 (c.d. "nuovo spesometro"). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1.01.2019 non sussisterà più l'obbligo di comunicazione "spesometro".</p>
<p>Si chiede se, con l'introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1.01.2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1.01.2018 è previsto che:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo - ai soli fini statistici - ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a € 200.000;</li> <li>.. l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo - ai soli fini statistici - ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a € 100.000.</li> </ul> </li> <li>• Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1.01.2019.</li> <li>• Si rimanda al Provvedimento del 25.09.2017 per maggiori approfondimenti.</li> </ul>
<p>Le fatture verso clienti business o consumatori finali residenti a Livigno e a Campione d'Italia devono essere fatture elettroniche, rispettando le disposizioni dell'art. 1 del D. Lgs. n. 127/15 e quindi devono essere inviate via SdI?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. "esterometro", disciplinato dall'art. 1, c. 3-bis, del D. Lgs. n. 127/15).</li> <li>• Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l'operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale "0000000" e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. "esterometro".</li> </ul>

**Tavola n. 7**

**Fatture elettroniche verso consumatori finali non P. Iva, operatori in regime forfettario e di vantaggio, agricoltori in regime speciale, identificati**

Domanda	Risposta
<p>I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Come stabilito dall'art. 1 del D. Lgs. 127/2015, l'operatore Iva residente o stabilito è obbligato a emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.</li> <li>• Inoltre si sottolinea che, sia i consumatori finali persone fisiche sia gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).</li> <li>• Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.</li> </ul>
<p>Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori Iva residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?</p>	<p>L'art. 1, c. 3-bis del D. Lgs. 127/2015 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre, la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l'art. 21 del D.L. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1.01.2019 (c.d. "nuovo spesometro"). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1.01.2019 non sussisterà più l'obbligo di comunicazione "spesometro".</p>
<p>Nel caso di superamento in corso d'anno di più del 50% del volume di € 30.000 scatta l'obbligo di assoggettare ad Iva le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui - in via facoltativa - detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a Iva (N2)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso prospettato nel quesito, l'operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l'ammontare dell'Iva non addebitata nella originaria fattura elettronica.</li> <li>• Dal punto di vista tecnico si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la "fattura semplificata". In particolare, sarà necessario:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull'importo massimo;</li> <li>.. inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull'importo massimo;</li> <li>.. inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull'importo massimo.</li> </ul> </li> <li>• Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, il campo "Dati Fattura Rettificata" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione "Dati della fattura" come riportato nell'immagine seguente:</li> </ul> 

**Tavola n. 7 (segue)**

Domanda	Risposta
<p>Dal 1.01.2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condomini?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il condominio non è un soggetto titolare di partita Iva e non emette fattura.</li> <li>• Gli operatori Iva residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”. Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30.04.2018:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/committente;</li> <li>2. valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale “0000000” e invieranno la fattura elettronica al SdI;</li> <li>3. consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa - in formato analogico o elettronico - al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa.</li> </ol> </li> <li>• Si coglie l’occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita Iva.</li> </ul>
<p>L’art. 34, c. 7 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che: "I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo".</p> <p>In caso di emissione della fattura elettronica ai sensi del citato art. 34, c. 7 del D.P.R. n. 633/1972, si chiede di conoscere come debba comportarsi una società cooperativa agricola di conferimento per conto del socio ai fini del rispetto della emissione e della progressività della fattura prevista dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72. Inoltre, essendo le cooperative agricole - che emettono la fattura per conto dei soci - i destinatari della fattura elettronica, si chiede di sapere in che modo il cedente (socio) possa ricevere la fattura, e se la cooperativa emittente debba comunque inviargliela con modalità differenti dal processo SdI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circa il primo quesito, si ritiene che, la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.). Si ricorda che nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i dati della cooperativa e indicando che l’emittente è il “Cessionario/committente” (punto 2.2.8 dell’allegato “A” al provvedimento 30 aprile 2018), come esemplificato nella schermata della procedura web dell’Agenzia delle entrate qui di seguito.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• In merito al secondo quesito, nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.</li> </ul>

**Tavola n. 8**

**Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche**

Domanda	Risposta
<p>L'impresa, anziché utilizzare l'indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il provvedimento del 30.04.2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - <a href="http://www.inipec.gov.it">www.inipec.gov.it</a>).</li> <li>• Peraltro, l'operatore Iva residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l'indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all'Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all'indirizzo telematico (es.: PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l'operatore Iva che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato" nel portale "Fatture e Corrispettivi" l'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori.</li> <li>• Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell'area tematica della home page del sito dell'Agenzia delle entrate.</li> </ul>
<p>Nei confronti dei cessionari e/o committenti "non residenti identificati in Italia", occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del D.M. 17.06.2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti "non residenti identificati in Italia" (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1.01.2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la "comunicazione dei dati delle fatture" ai sensi del c. 3-bis dell'art. 1 del D. Lgs. 127/2015.</li> <li>• Qualora l'operatore Iva residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell'operatore Iva identificato, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito "0000000" nel campo "codice destinatario" della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.</li> </ul>
<p>È possibile trasmettere allo SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica? ad esempio, incasso il corrispettivo il 20.01.2019, trasmetto la fattura entro il 15.02.2019, con data documento (data emissione) 20.01, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio, verso l'Iva pagata correttamente il 16.02.</p>	<p>Sì, l'esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, c. 6 del D. Lgs. 127/2015.</p>
<p>Voglio usare la mia PEC per inviare le mie fatture elettroniche ai miei clienti: come devo procedere? Quale indirizzo email devo inserire quando compilo la PEC, quello del cliente o quello del Sistema di Interscambio?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. predisporre il messaggio di PEC;</li> <li>.. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC;</li> <li>.. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all'indirizzo <a href="mailto:sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</a>.</li> </ul> </li> <li>• Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.</li> </ul>

**Tavola n. 9**

**Prestazioni sanitarie**

Domanda	Risposta
<p>I soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti) devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No, per l'anno 2019 non devono emettere le fatture elettroniche.</li> <li>• L'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l'anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che "Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche".</li> <li>• Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.</li> </ul>
<p>I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche.</li> <li>• La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l'art. 10-bis del D.L. 119/2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.</li> <li>• Considerato l'esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.</li> </ul>
<p>Nel caso in cui un cittadino eserciti l'opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica dal momento che i dati non vengono inviati al Sistema TS?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No, non deve emettere la fattura elettronica.</li> <li>• Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato.</li> <li>• La legge di bilancio per il 2019 ha, infatti, modificato l'art. 10-bis del D.L. 119/2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.</li> <li>• Considerato l'esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell'opposizione esercitata dal cittadino.</li> </ul>
<p>Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie - da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente - sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No, in generale non deve essere emessa la fattura elettronica.</li> <li>• Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie.</li> <li>• Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente), con le seguenti modalità:  <ul style="list-style-type: none"> <li>.. l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;</li> <li>.. l'importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA "altre spese".</li> </ul> </li> <li>• Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente) con la tipologia "altre spese" (codice AA).</li> <li>• In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.</li> </ul>



**Tavola n. 10**

**Registrazione e conservazione delle fatture**

Domanda	Risposta
<p>È possibile portare in detrazione l'Iva emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo? Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'art. 14 del D.L. 23.10 scorso, n. 119 ha introdotto una modifica all'art. 1, c. 1 del D.P.R. 100/1998, stabilendo che, entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.</li> <li>• Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30.01.2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1.02.2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.</li> </ul>
<p>È obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - sia analogiche.</li> <li>• Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione 10.01.2013, n. 1/E, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato art. 39.</li> </ul>
<p>Per la conservazione per 15 anni delle fatture XML da parte dell'Agenzia delle Entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile. Attualmente il rinnovo non è tacito: l'Agenzia delle Entrate prevede quindi un sistema di "allarme" prima della scadenza? E se il contribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze? È possibile ratificare comunque l'allungamento della gestione di conservazione?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate - attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale "Fatture e Corrispettivi" - tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all'utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.</li> <li>• La durata della Convenzione è di 3 anni; quindi, per poter continuare a fruire occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal portale "Fatture e Corrispettivi". Nello stesso portale sarà implementato un servizio che metterà in evidenza all'operatore l'approssimarsi della scadenza della Convenzione.</li> <li>• Qualora l'operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente - mediante upload sempre nel portale "Fatture e Corrispettivi" - le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.</li> </ul>
<p>Nei confronti dei cessionari e/o committenti "non residenti identificati in Italia", occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del D.M. 17.06.2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti "non residenti identificati in Italia" (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1.01.2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la "comunicazione dei dati delle fatture" ai sensi del c. 3-bis dell'art. 1 del D. Lgs. 127/2015.</li> <li>• Qualora l'operatore Iva residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell'operatore Iva identificato, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito "0000000" nel campo "codice destinatario" della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.</li> </ul>

**Tavola n. 11**

**Autofatture**

Domanda	Risposta
<p>Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1.01.2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?</p>	<p>Sì, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio.</p>
<p>Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio allo Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.</li> <li>• Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, c. 3-bis, del D. Lgs. 127/2015.</li> <li>• Per gli acquisti interni per i quali l'operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 2.07.2018, n. 13/E che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.</li> <li>• Al riguardo, si evidenzia che tale documento - che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente - può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.</li> </ul>
<p>Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell'art. 36 del decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all'emittente mediante SDI?</p>	<p>Sì, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate allo SDI.</p>
<p>Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore dell'imposta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell'assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l'integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell'imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 633/1972.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.</li> <li>• Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, c. 3-bis del D. Lgs. 127/2015.</li> <li>• Per gli acquisti interni per i quali l'operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito, con la circolare 2.07.2018, n. 13/E, che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.</li> <li>• Al riguardo, si evidenzia che tale documento - che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente - può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.</li> </ul>

**Tavola n. 11 (segue)**

Domanda	Risposta
Un agricoltore che si avvale del regime di esonero e che splafona è soggetto alle sanzioni per omessa fatturazione perché non ha trasmesso le fatture allo SdI?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'art. 34, c. 6 del D.P.R. 633/1972 prevede, in caso di superamento del limite dei € 7.000 di volume d'affari annuo, la cessazione del regime speciale dal periodo d'imposta successivo, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al c. 1 del medesimo art. 34. In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro.</li> <li>• In nessun caso, tuttavia, muta in corso d'anno il regime Iva applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tab. A, parte I, del D.P.R. 633/1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l'aliquota Iva propria del bene.</li> <li>• Peraltro, atteso che le "autofatture" emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.</li> </ul>
I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30.04.2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell'autoconsumo dell'imprenditore individuale, ovvero all'autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.	Le fatture utilizzate per documentare l'autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate allo SdI.

**Tavola n. 12**

**Sanzioni**

Domanda	Risposta
Il cedente emette il 21.04, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l'imposta nella liquidazione del 16.05. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13.05 e provveda entro il 15.05 a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell'art. 25 sarà sanzionabile?	Nel caso di specie si ritiene che, avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l'Iva in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019.
Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente Iva perderà la possibilità di detrarre l'Iva? Sarà comunque tenuto a pagare l'importo pattuito?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita Iva) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'art. 6, c. 8 del D. Lgs. 471/1997. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'Iva relativa.</li> <li>• Le disposizioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. 127/2015 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.</li> </ul>

**Tavola n. 13**

**Software**

Domanda	Risposta
<p>All'avvio del "Software di compilazione standalone Fattura elettronica" ricevo il messaggio "Impossibile avviare l'applicazione". Cosa debbo fare?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La situazione è determinata da un errato funzionamento della Java Virtual Machine (JVM) che si manifesta al verificarsi di due condizioni:<ul style="list-style-type: none"><li>.. è stata installata una JVM con una versione tra la 1.8.172 e la 1.8.191</li><li>.. non si è connessi ad Internet</li></ul></li><li>• Per rimuovere l'inconveniente, è necessario:<ul style="list-style-type: none"><li>.. connettersi ad Internet</li><li>.. procedere alla disinstallazione della JVM installata</li><li>.. raggiungere il seguente link <a href="https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html">https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html</a> del sito ufficiale della Oracle</li><li>.. scaricare la JVM versione 1.8.192 (o successive), specifica per l'ambiente sul quale</li><li>.. deve essere installato</li><li>.. installare la JVM scaricata</li><li>.. collegarsi alla pagina del sito dell'Agenzia delle Entrate in cui è pubblicato il software di compilazione che si intende utilizzare off-line ed eseguirlo, selezionando l'apposito link</li><li>.. a questo punto è ripristinato il corretto funzionamento, anche in modalità off-line</li></ul></li></ul>

**NUOVI CHIARIMENTI SULLA FATTURA ELETTRONICA AL CNDCEC**

L. 27.12.2017, n. 205 - D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 - D.L. 23.10.2018, n. 119 conv. L. 17.12.2018, n. 136  
Art. 9-bis, c. 2 D.L. 14.12.2018, n. 135 conv. L. 11.02.2019, n. 12 - [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) - [www.cndcec.it](http://www.cndcec.it)

Il decreto Semplificazioni estende l'ambito di operatività della disposizione contenuta nell'art. 10-bis D.L. 119/2018, ai sensi della quale, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono oggetto dell'obbligo di invio. In particolare, il divieto si applica anche a coloro che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuove risposte ai quesiti più frequenti in tema di fatturazione elettronica, pubblicandole sul proprio sito Internet. Si riporta un breve estratto delle risposte, allegando un file completo contenente tutte le risposte disponibili.

**Tavola n. 1**

**Fatture elettroniche: contenuto**

Domanda	Risposta
Con riferimento alle fatture da emettere fino al 1.07.2019, il campo "Data" del file xml deve essere valorizzato con la data di emissione/trasmisione della fattura allo SdI o con quella di effettuazione dell'operazione. E nel caso di fattura differita?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le regole dell'art. 21 D.P.R. 633/1972 non sono cambiate: la data della fattura è la data effettuazione operazione. In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della FE, poiché all'interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell'operazione.</li> <li>Si ricorda che, sulla base delle disposizioni del D.L. 119/2018, nel 1° semestre 2019 è possibile trasmettere le fatture elettroniche al SdI entro i termini di liquidazione senza applicazione di sanzioni. Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data 5.01.2019 potrà essere trasmessa al SdI entro il 16.02.2019 in caso di operatore Iva "mensile" ovvero entro il 16.05 in caso di operatore Iva "trimestrale".</li> <li>Nel caso si siano emesse fatture elettroniche nel 2° semestre 2018, si ricorda che con circolare 13/e del 2.07.2018 è stato chiarito che "il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30.04.2018 e inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell'art. 6, c. 5-bis D. Lgs. 18.12.1997, n. 472.". Conseguentemente, se ad esempio è stata emessa una fattura elettronica con data 30.12.2018 e la stessa è stata trasmessa al SdI il 2.01.2019, non si incorrerà in alcuna sanzione formale.</li> </ul>
L'attività che è articolata in più punti di consegna (es. supermarket) può avere più codici destinatario?	Si può avere più canali di ricezione (più PEC o più codici SdI) ma in tal caso l'operatore (unica P. Iva) dovrà valutare di non usare il servizio di "registrazione dell'indirizzo telematico".
Un agente di commercio è obbligato a indicare il n. REA nella fattura? E gli altri esercenti attività d'impresa?	Valgono le regole e le disposizioni già in vigore, non è un elemento introdotto con la FE. Il numero REA non è un dato previsto dall'art. 21 D.P.R. 633/1972.
Le autofatture da emettere per l'integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972 devono riportare nel campo "Tipo-Documento" il codice "TD20" o "TD1"?	In questo caso il tipo documento da utilizzare è il TD1. I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997.
Nel caso in cui un'operazione sia effettuata in data 31.03.2019 e la fattura sia inviata allo SdI in data 5.04.2019 (la "data di emissione" della fattura elettronica è quindi il 5.04.2019, in quanto la fattura elettronica si considera emessa quanto è trasmessa allo SdI), si chiede se è corretto indicare nel campo "data" del file xml la data di effettuazione dell'operazione (31.03.2019) o se si debba indicare la data di invio allo SdI (data di emissione), specificando in un altro campo del file xml la data di effettuazione dell'operazione.	Deve essere indicata sempre la data di effettuazione dell'operazione (se non si tratta di fatture differite). Se la fattura è stata ricevuta dal cessionario/committente entro i termini di liquidazione del mese di marzo, lo stesso potrà far concorrere l'Iva in detrazione in tale liquidazione.
In relazione ai dati obbligatori da indicare in fattura, si chiede conferma del fatto che nella fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti titolari di partita Iva non sia obbligatoria l'indicazione anche del codice fiscale.	Si conferma che nella fattura i campi della sezione cessionario/committente devono essere compilati inserendo o la partita Iva oppure il Codice Fiscale che il cliente di volta in volta comunicherà al fornitore (anche se il SdI non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori). Nel caso in cui il cessionario/committente comunichi il solo codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita Iva, è evidente che sta operando l'acquisto del bene/servizio non nell'ambito dell'attività d'impresa, arte o professione.

**Tavola n. 2**

**Fatture elettroniche: emissione e ricezione**

Domanda	Risposta
Per le operazioni verso soggetti comunitari l'emissione (facoltativa) della fattura elettronica e l'invio allo SdI (con codice destinatario 7 volte X), oltre a evitare l'indicazione dei dati dell'operazione nel c.d. "esterometro", comporta altresì l'esonero dall'indicazione della stessa operazione negli elenchi Intrastat?	La trasmissione della FE con il codice destinatario XXXXXXXX consente di evitare l'invio, per quella fattura, della comunicazione "esterometro" ma non i modelli INTRA. Restano, invece, in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provvedimento del 25.09.2017 sui modelli INTRA2.
Il forfettario che fornisce ai propri fornitori l'indirizzo pec o il codice destinatario può continuare a emettere, per quanto concerne il ciclo attivo, le fatture in formato cartaceo?	Sì.
Un ristoratore che emette molte fatture al giorno ha la possibilità di compilare un file unico con tutte le fatture del giorno e inviarlo allo SdI?	Fermo restando la compilazione di un file fattura distinto per ogni cliente, è possibile poi inviare tutte le fatture del giorno in un unico file zip. Si ricorda, inoltre, che – in caso di più fatture da emettere nei confronti dello stesso cliente – è possibile emettere un "lotto" di fatture.
È obbligatoria l'emissione dell'autofattura in formato elettronico nel caso di acquisto da produttore agricolo in regime di esonero Iva per il quale era prima possibile, fino al 31.12.2018, che l'acquirente emettesse autofattura in formato cartaceo?	In caso di acquisto di prodotti da un agricoltore in regime agevolato (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972) da parte di un operatore Iva obbligato alla FE, quest'ultimo emetterà una FE usando la tipologia "TD1" per conto dell'agricoltore venditore.
Nel caso in cui un soggetto in regime forfettario–minimo decida di emettere fattura elettronica è tenuto a riportare gli estremi di riferimento del regime fiscale applicato, nonché che le somme non sono soggette a ritenuta di acconto, all'interno della fattura o è sufficiente l'indicazione del Tipo di regime nell'apposito campo?	Si potrà compilare la FE indicando il tipo di regime e, nel campo descrizione, che le somme non sono soggette a ritenuta.
Le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o pec nei primi giorni del 2019, devono essere emesse in forma elettronica? Quali le modalità di detrazione dell'Iva per il cessionario/committente? Tali fatture devono essere annotate in un sezionale del registro Iva degli acquisti con detrazione dell'Iva corrispondente nella dichiarazione annuale ovvero nella liquidazione periodica di dicembre?	Possono essere analogiche. Se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazione di gennaio 2019.
Come saranno gestiti i documenti riepilogativi per fatture d'importo non superiore a € 300: cosa dovrà essere consegnato al cliente?	Nulla cambia rispetto al passato. Il cliente deve sempre ricevere le singole fatture. Il documento riepilogativo è previsto per la "registrazione" di più fatture emesse o ricevute.
In caso di vendita con Iva a soggetto estero (Ue o extraUe) privato o azienda estera, ma con consegna in Italia, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e inviate allo SdI?	L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti.
Un'azienda agrituristica con clienti stranieri quali obblighi ha nei confronti di questi ultimi al fine di certificare l'operazione?	Quelli previsti dalla normativa nazionale, cioè certificare le operazioni di cessione o prestazione.
Nel caso di studio associato tra professionisti di diverse casse (commercialisti e consulenti del lavoro) quale codice indicare nel xml di fattura elettronica visto che il contributo è destinato a casse diverse secondo la percentuale di partecipazione allo studio? Non sembra che il tracciato xml consenta una duplice indicazione.	È possibile inserire in FE riferimenti a più Casse previdenziali, ripetendo la valorizzazione dei campi del blocco "Cassa previdenziale"

**Tavola n. 3**

**Fatture elettroniche: conservazione**

Domanda	Risposta
Se il soggetto chiude la partita iva, la conservazione elettronica con l'Agenzia delle Entrate è assicurata? Fino a quale termine e con quali modalità?	Sì per 15 anni.

**Tavola n. 4**

**Rapporti con l'estero**

Domanda	Risposta
Per gli acquisti intracomunitari, una società effettua la integrazione delle fatture ricevute e le contabilizza attraverso il sistema del reverse charge. Trasmette poi all'Agenzia il modello INTRA1. Tali tipologie di fatture come devono essere trattate ai fini della FE?	I dati delle fatture d'acquisto intracomunitarie devono essere trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere.

**Tavola n. 5**

**Fatture elettroniche: contenuto**

Domanda	Risposta
Una PA che da anni possiede due codici UNI, uno per l'attività istituzionale ed uno per l'attività commerciale, se si dota di un codice destinatario, quale codice dovrà essere utilizzato per emettere la fattura nei suoi confronti: il codice destinatario insieme al codice UNI di cui è già in possesso? Dovrà creare due codici destinatari, uno per l'attività istituzionale ed uno per l'attività commerciale?	Una PA può ricevere fatture esclusivamente attraverso il codice (o i codici) IPA che ha associato ai propri Uffici.
Un ente non commerciale che eserciti oltre alla attività istituzionale anche una attività commerciale (bar, cinema, ecc.), per poter meglio gestire la propria contabilità separata, può invitare i propri fornitori "istituzionali" ad emettere fattura indicando il solo codice fiscale, facendosi quindi rilasciare copia cartacea della fattura come un "privato" e invitare i propri fornitori "commerciali" ad emettere fattura indicando codice fiscale e partita iva fornendo loro l'indirizzo telematico (pec o codice destinatario), senza però inserirlo nell'area riservata, in modo da ricevere in formato elettronico solo le fatture "commerciali"? Oppure in presenza sia di codice fiscale sia di partita iva e quindi di coesistenza di attività commerciale e istituzionale, il contribuente è obbligato a ricevere tutte le fatture in formato elettronico, lasciando a lui l'onere di distinguere quelle commerciali da quelle istituzionali ai fini della liquidazione Iva? L'ente non commerciale ha l'obbligo di conservazione elettronica delle sole fatture "commerciali" per le quali ha fornito l'indirizzo telematico?	È possibile trattare le fatture – per fini esclusivamente istituzionali e per fini esclusivamente commerciali – separatamente (analogiche le prime, elettroniche le seconde). Se i fornitori sono soggetti obbligati alla FE, tutte le fatture (sia quelle con PIVA che quelle con CF numerico, dell'ente) saranno comunque consultabili sul portale "Fatture e Corrispettivi". Il suggerimento è quello di trattare tutte le fatture passive come FE, sottoscrivendo il servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate presente nel portale "Fatture e Corrispettivi".
Il Gruppo Iva può chiedere un codice destinatario per ciascuna società aderente al gruppo?	Stessa risposta del punto 1.4; si ricorda che il Gruppo Iva è un operatore unico ai fini Iva e quindi: le fatture emesse dal Gruppo devono riportare – nella sezione cedente/prestatore – la partita Iva del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l'operazione è riferibile; le fatture ricevute dal Gruppo devono riportare – nella sezione cessionario/committente – la partita Iva del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l'operazione è riferibile.
Si chiede se permanga obbligatorietà del campo CAP per le fatture: .. emesse da soggetti non residenti in Italia (ad esempio, soggetti non residenti in Italia ma con stabile organizzazione nel territorio dello Stato); .. emesse da soggetti residenti verso controparti estere. In caso affermativo, se possa essere utilizzato un codice convenzionale da utilizzare (come "00000")?	Sì, si consiglia di utilizzare il codice convenzionale.
Nell'ambito di società che intrattengono rapporti commerciali con paesi al di fuori della zona Euro è comune l'uso di indicare in fattura gli importi in valuta estera (ad es. USD), anche nei confronti di alcuni soggetti stabiliti in Italia ma facenti parte di gruppi multinazionali, specificando - come normativamente richiesto - l'imponibile e l'Iva anche in Euro. In considerazione del fatto che, in base alle specifiche tecniche, il campo 2.1.1.2 <Divisa>, recante il "tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi", può essere valorizzato (con una sola occorrenza) non solo con "EUR" ma anche valute diverse, si chiede se, ai fini della compilazione di una e-fattura, sia possibile indicare nelle singole righe (e, in particolare, nei campi 2.2.1.9 <PrezzoUnitario>, 2.2.1.11 <PrezzoTotale>, 2.2.2.5. <Imponibile> e 2.2.2.6 <imposta>) i valori espressi in valuta Estera, inserendo il relativo contro-valore in Euro nei campi opzionali (ad esempio nel blocco Blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> ovvero nel Blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>).	Nel tracciato xml della FE (B2B/C, come in quello FE PA) all'interno della sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura, va obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 <Divisa>.

Tavola n. 5 (segue)

<b>2 &lt;FatturaElettronicaBody&gt;</b>		Il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso		<1.N>
<b>2.1 &lt;DatiGenerali&gt;</b>		Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura e quelli degli eventuali documenti correlati		<1.1>
<b>2.1.1 &lt;DatiGeneraliDocumento&gt;</b>		Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura		<1.1>
<b>2.1.1.1 &lt;TipoDocumento&gt;</b>	xs:string	Ttipologia di documento	valori ammessi: <b>vedi codifiche</b> in calce al documento	<1.1>
<b>2.1.1.2 &lt;Divisa&gt;</b>	xs:string	Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi	il codice deve essere compreso tra quelli consentiti dallo standard ISO 4217 alpha-3:201, ad esempio: [EUR], [USD], [GBP], [CZK], [...]	<1.1>

- L'art. 21, c. 2, lett. 1) D.P.R. 633/1972 specifica che "l'**aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro**". Conseguentemente, se la fattura è emessa da soggetti residenti o stabiliti **il codice da inserire nel campo <Divisa> deve essere obbligatoriamente "EUR"**.
- Va da se che i **valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo>** e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> **devono essere coerenti con la divisa indicata** (nel caso di fatture nazionali, abbiamo detto euro).

<b>2.2.2 &lt;DatiRiepilogo&gt;</b>		Blocco obbligatorio, gli elementi informativi che lo compongono riepilogano le informazioni di dettaglio, aggregandole per aliquota IVA distinta oppure per aliquota IVA nulla e <Natura> distinta oppure, a parità di questi elementi, per valore distinto di <Esigibilità>		<1.N>
<b>2.2.2.1 &lt;AliquotaIVA&gt;</b>	xs:decimal	Aliquota (%) IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>
<b>2.2.2.2 &lt;Natura&gt;</b>	xs:string	L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA	valori ammessi: <b>vedi codifiche</b> in calce al documento	<0.1>



Tavola n. 5 (segue)

2.2.2.3 <SpeseAccessorie>	xs:decimal	Riepilogo degli importi di spese accessorie indicate nelle righe di dettaglio (<TipoCessionePrestazione> = 'AC'), tale importo rappresenta una parte dell'ammontare contenuto nell'elemento 2.2.2.5 <ImponibileImporto>	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>
2.2.2.4 <Arrotondamento>	xs:decimal	Importo dell'arrotondamento eventualmente applicato alle somme dei dati di dettaglio per riportarle al centesimo di euro, come espresse nell'elemento 2.2.2.5 <ImponibileImporto>	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>
2.2.2.5 <ImponibileImporto>	xs:decimal	Questo valore rappresenta: la <b>base imponibile</b> , se il riepilogo riguarda operazioni soggette ad IVA; l'ammontare degli <b>importi</b> , se il riepilogo riguarda le operazioni per le quali l'IVA non deve essere esposta (elemento informativo 2.2.2.2 <Natura> valorizzato)	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>
2.2.2.6 <Imposta>	xs:decimal	Imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>

- Se si volesse inserire nell'XML, per fini gestionali, l'indicazione della controvaluta si potrebbero usare alternativamente:
  - .. i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l'indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l'importo nella divisa indicata);

2.2.1.3 <CodiceArticolo>	xs:normalizedString	Eventuale codifica dell'articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche per la medesima riga)		<0.N>
2.2.1.3.1 <CodiceTipo>	xs:normalizedString	Indica la tipologia di codice articolo (per esempio, TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)	formato alfanumerico	<1.1>
2.2.1.3.2 <CodiceValore>	xs:normalizedString	Indica il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nell'elemento informativo 2.2.1.3.1 <CodiceTipo>	formato alfanumerico	<1.1>

- .. oppure i campi opzionali della sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc.		<0.N>
2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	Codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1.1>
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	Elemento informativo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0.1>
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	xs:decimal	Elemento informativo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	Elemento informativo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>

**Tavola n. 6**

**Fatture elettroniche: contenuto**

Domanda	Risposta
Diversi clienti riscontrano problemi sul controllo 00423: codice errore 00423 "2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche" nel caso di utilizzo di sconti. Sul punto, il campo sconto di riga nel file XML ammette solo due decimali mentre nel contempo il prezzo unitario ne ammette otto. Quanto sopra crea frequentemente delle differenze nel calcolo degli arrotondamenti soprattutto se nel sistema sorgente del contribuente (e.g. sistema ERP) sono riportati gli sconti con un numero di decimali superiore a 2. Sul punto, è possibile che lo SDI aumenti il numero di decimali ammessi per i campi 2.2.1.10.3 <Importo> del blocco 2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione> portando lo stesso a 8 decimali (in modo da renderlo coerente con il numero di decimali accettati dal campo 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> e 2.2.1.11 <PrezzoTotale>)?	La modifica è "pronta" ma dato che richiede una modifica dello schema è stata messa "in attesa". Fino a che non sarà introdotta, è comunque possibile utilizzare una linea fattura per rappresentare uno sconto (<TipoPrestazione> = "SC"), in quel caso il valore del prezzo unitario corrisponderebbe a quello dello sconto che può essere valorizzato con una precisione fino a 8 decimali.

**Tavola n. 7**

**Fatture elettroniche: emissione e ricezione**

Domanda	Risposta
Nei casi di <i>self-billing</i> (cliente che emette la fattura per conto del fornitore, fatturazione demandata a terzi) il sistema come fa a controllare che chi emette/trasmette la fattura sia stato autorizzato dal cedente o prestatore, tenuto conto che è stato chiarito che in tal caso non occorre nessuna delega?	Il SdI non effettua tale tipo di controllo perché si limita a fare il "postino" di fatture. Le responsabilità sono a carico di chi è obbligato ad emettere le fatture.
Nel caso in cui un soggetto neghi l'autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema Tessera Sanitaria, la fattura deve essere emessa in formato elettronico? E nel caso manifesti il suo diniego dopo qualche giorno?	Nel 2019 per nessuna operazione sanitaria effettuata da soggetti tenuti a inviare a TS si deve emettere FE, come previsto dalla legge di Bilancio 2019.
L'ottavo comma dell'art. 74-ter del DPR n. 633/1972 stabilisce che "Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione "emettono" una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 21, c. 1, 4° periodo, al rappresentante, il quale le "annota" ai sensi dell'art. 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta". Il Tour operator liquida l'Iva a debito nelle sue liquidazioni periodiche. Come ci si deve comportare per la fattura elettronica emessa dal Tour operator nei confronti della agenzia viaggi intermediaria e come si deve comportare l'agenzia di viaggi intermediaria? L'invio/emissione della fattura elettronica è a carico del Tour operator? Quale indirizzo telematico deve indicare nella fattura emessa per le provvigioni tenuto conto che una copia va consegnata all'agenzia intermediaria: il proprio o quello dell'agenzia intermediaria?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stata fornita risposta con FAQ in cui viene confermato che deve essere l'impresa di viaggi organizzatrice / tour operator a compilare la fattura elettronica ordinaria ("Tipo Documento" TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell'agenzia viaggi intermediaria</li> <li>• Viene inoltre precisato che l'emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall'art. 21, del DPR n. 633/72, non prevede alcuna predisposizione e invio di una delega all'Agenzia delle Entrate.</li> <li>• Per la compilazione della FE si ricorda che: nel campo 1.2 Dati relativi al cedente/prestatore (fornitore) vanno inseriti i dati di chi emette la fattura, quindi sarebbe tour operator; nel campo 1.4 Dati relativi al cessionario/committente (cliente) vanno inseriti i dati del Tour Operator; nel campo 1.6 Fattura emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore occorre scegliere "CC" in quanto emessa dal cessionario/committente.</li> <li>• In ordine alle modalità di ricezione da parte dell'agenzia di viaggi intermediaria della copia della fattura, il SdI consegna la fattura all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal tour operator per conto dell'agenzia di viaggi intermediaria, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico dell'agenzia di viaggi intermediaria, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il tour operator abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" ovvero abbia inserito il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura. In ogni caso per rispettare quanto previsto dal D.M. 340/1999 il tour operator deve comunicare all'agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso la fattura e può trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI).</li> <li>• Per completezza, si ricorda che una copia conforme all'originale della FE (elaborata e non scartata da SdI) sarà sempre presente nella sezione "Consultazione" – "Fatture elettroniche e altri dati Iva" del portale "Fatture e Corrispettivi" del cedente/prestatore e del cessionario/committente.</li> </ul>

**Tavola n. 7 (segue)**

Domanda	Risposta
Venditore porta a porta con partita Iva. La fattura viene emessa/trasmessa dalla società mandante per conto del venditore: quale indirizzo telematico va indicato? Quello del venditore (in questo caso come riceve la fattura il committente?) o quello del committente (in questo caso il venditore che copia di fattura dispone?)?	SdI consegna all'indirizzo riportato in FE, salvo che il committente/cessionario abbia registrato l'indirizzo telematico sul portale "Fatture e Corrispettivi".
Come si deve procedere per verificare che il cliente emetta correttamente le fatture elettroniche per conto delle associazioni che nel 2018 abbiano superato € 65.000 di proventi? Le fatture verranno comunque fornite cartacee dalla associazione al cliente per rispettare numerazione e data progressiva? Come deve procedere il cliente per "emettere e registrare" le fatture di pubblicità/sponsorizzazione per conto delle ASD e conseguentemente le ASD devono tenere una contabilità parallela per poter poi liquidare l'Iva?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si potrà riscontrare, a partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2019, nell'area riservata dell'Associazione le FE emesse per suo conto da parte del cliente. Le regole di registrazione e liquidazione non cambiano.</li> <li>• La disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l'ASD assicuri l'emissione della FE da parte del cessionario/committente: pertanto, quest'ultimo predisporrà una FE (tipo documento TD1) riportando gli estremi dell'ASD (P. Iva e altri dati anagrafici) nella sezione "cedente/prestatore", i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della FE occorre scegliere "CC" in quanto emessa dal cessionario/committente). Nulla cambia in termini di registrazione della fattura (che risulterà "attiva" per l'ASD e "passiva" per il suo cliente titolare di P. Iva).</li> </ul>
A prescindere dal superamento o meno della soglia dei € 65.000, le associazioni che applicano la legge n. 398/1991 e emettono fatture elettroniche per scelta o per obbligo, possono emettere fatture elettroniche per sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie senza applicazione dell'Iva (in reverse charge?) o devono richiedere obbligatoriamente l'autofattura elettronica al proprio committente?	La disposizione normativa (D.L. 119/2018) prevede che l'ASD che, nell'anno precedente, abbia conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a € 65.000, assicuri l'emissione della FE da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l'ASD a emettere autonomamente la FE (tipo documento TD1) ma esponendo l'Iva (e non in reverse charge) nel documento.
Il c. 1 dell'art. 10 D.L. 119/2018, introdotto in sede di conversione in legge del D.L., ha modificato l'art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015 al fine di includere tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni sull'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli artt. 1 e 2 L. 16.12.1991, n. 398 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000. Considerato che l'art. 9-bis D.L. 417/1991 ha esteso il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 agli altri enti associativi senza scopo di lucro (associazioni culturali, teatrali, cori, ecc.), si chiede se questi ultimi siano esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica nel caso in cui optino per il suddetto regime forfettario.	La disposizione normativa stabilisce che l'esonero in parola riguarda tutti i soggetti che operano in regime di legge n. 398/1991.
Si chiede il corretto comportamento da adottare in caso di estrazione di beni da un deposito Iva per beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria soggetti al meccanismo dell'inversione contabile. L'integrazione/autofattura deve transitare dallo SdI?	Si, il documento che verrà prodotto al momento dell'estrazione dei beni dal deposito dovrà essere trasmesso come FE (tipo documento TD1) al SdI e contenere i dati identificativi dell'operatore residente o stabilito che ha effettuato l'estrazione sia nella sezione del cedente/prestatore che in quella del cessionario/committente. Si ricorda che la FE per l'estrazione della merce dal deposito Iva concorre alla liquidazione periodica dell'Iva.
L'art. 10, c. 1 D.L. 23.10.2018, n. 119 come modificato dalla legge di conversione 17.12.2018, n. 136, esonera dagli obblighi di fatturazione attiva e passiva, i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 L. 16.12.1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000. Ma se uno di questi soggetti volesse comunque valersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, può farlo?	Si
Gli asili nido sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica per le prestazioni rese? Qualora si optasse per l'emissione della fattura elettronica come gestire la fattura emessa ad entrambi i genitori con due codici fiscali?	Gli esoneri valgono per i forfettari, per i soggetti in regime di vantaggio e quelli in regime di 398 (con volume di attività commerciale non superiore a € 65.000 nell'anno precedente). La FE viene intestata ad uno dei due genitori e in campo a descrizione libera (es, descrizione) viene inserito il CF dell'altro genitore.

**Tavola n. 7 (segue)**

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
Parrocchia che non svolge attività commerciale ma solo istituzionale e che quindi non emette fatture. Il possesso del solo codice fiscale la assoggetta obbligatoriamente a tutti gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica con riferimento, naturalmente, agli acquisti che effettua? Oppure l'unico obbligo che ha è quello di farsi rilasciare solo la fattura cartacea?	È un consumatore finale quindi va rilasciata una fattura analogica.
Associazione non profit che svolge anche attività commerciale. Per la parte commerciale ha già posto in essere tutti gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica. Per gli acquisti relativi all'attività istituzionale è tenuta soltanto a farsi rilasciare la fattura in formato cartaceo?	È una scelta dell'operatore: può riceverla e gestirla analogicamente o elettronicamente.
Un artigiano (una officina meccanica o un giardiniere, etc.) che fino al 31.12.2018 emetteva ricevute fiscali ai clienti privati (privato consumatore) e ricevute fiscali con dicitura "segue fattura" al momento della consegna dell'auto o al termine del lavoro eseguito per le sole ditte/aziende con partita iva per le quali poi emetteva regolare fattura cartacea, ora nel 2019 può continuare ad emettere per i soli clienti privati le ricevute fiscali cartacee come prima, senza emettere per loro le fatture elettroniche. E solo per le ditte/aziende con partita iva emettere ed inviare allo SDI le fatture elettroniche? È corretto il suddetto comportamento?	Si è corretto, salvo che il cliente privato non richieda la fattura: in tal caso occorrerà comunque emettere la fattura elettronica (con codice destinatario 0000000) e fornirne copia analogica o elettronica al cliente.
Sulla copia cartacea/pdf della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via mail ad un privato (non soggetto passivo iva) deve essere inserita una specifica frase per connotare il fatto che si tratta solo di una mera "visualizzazione" dell'originale xml valido ai fini fiscali ed inviato allo SDI?	È possibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo "copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI". Al riguardo si ricorda che, come specificato dal provvedimento del 21.12.18 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il consumatore finale potrà consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell'Agenzia solo dal secondo semestre 2019 a seguito di accettazione del servizio di consultazione.
In caso di dispensa per l'emissione di fatture e di ricevimento estratti conto per le provvigioni, come procedere con la fatturazione elettronica? I dati devono comunque affluire nella dichiarazione iva?	Se c'è dispensa per la fatturazione, allora non c'è obbligo di FE e gli adempimenti contabili e dichiarativi non cambiano rispetto al passato.
Per quanto riguarda le ONLUS (a breve E.T.S.) con partita Iva e codice fiscale è opportuno ricevere fatture elettroniche per gli acquisti per attività istituzionale solo con indicazione del codice fiscale (come qualsiasi associazione senza partita Iva e quindi con solo codice fiscale) e per gli acquisti per attività connesse/commerciali con l'indicazione sia del codice fiscale che della partita Iva?	Si
Nel caso di studio associato tra professionisti di diverse casse (commercialisti e consulenti del lavoro) quale codice indicare nel xml di fattura elettronica visto che il contributo è destinato a casse diverse secondo la percentuale di partecipazione allo studio? Non sembra che il tracciato xml consenta una duplice indicazione.	Valgono le regole usuali: se si effettua l'acquisto per fini istituzionali si comunicherà al fornitore il CF, mentre se si effettua l'acquisto per fini commerciali si comunicherà al fornitore la P. Iva.
Nell'ambito delle procedure Esecutive Immobiliari, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'assolvimento degli obblighi IVA di emissione della fattura in nome e per conto del contribuente e di versamento dell'imposta, in ipotesi di mancata collaborazione dell'esecutato, soggetto passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell'immobile a seguito dell'aggiudicazione) spetta al professionista delegato alle operazioni di vendita (v. ris. 16.05.2006, n. 62/E; ris. 21.04.2009, n. 102/E). Si chiede di conoscere il canale telematico con il quale inviare il documento al SDI, atteso che il Professionista Delegato, non potendo utilizzare l'indirizzo telematico dell'Impresa Esecutata, ha a disposizione il solo canale telematico afferente il proprio Studio professionale, nel quale confluiranno, in ipotesi, sia le fatture emesse dal medesimo che quelle emesse per conto della Procedura Esecutiva, derivandone una discrasia fra liquidazioni periodiche dello Studio e dati acquisiti dell'Amministrazione Finanziaria.	Come avveniva per la fattura analogica, il professionista delegato alle operazioni di vendita emetterà la fattura elettronica in nome e per conto del contribuente, in ipotesi di mancata collaborazione dell'esecutato, soggetto passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell'immobile a seguito dell'aggiudicazione). Il canale telematico di invio della FE a SdI non determina alcun effetto sulle liquidazioni IVA, è solo un canale attraverso cui inviare le FE a SdI

Tavola n. 7 (segue)

Domanda	Risposta								
<p>Ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 544/1999, la certificazione dei ricavi da biglietteria avviene con l'emissione di titoli d'accesso che deve essere contestuale all'incasso del relativo corrispettivo.</p> <p>Nella pratica commerciale, alcuni clienti chiedono l'emissione di una "fattura" funzionale alla sola documentazione dell'importo di imponibile e Iva inclusi nel prezzo riportato sul titolo d'accesso (v. circ. 15/E/2015, pag. 10 – la "fattura" che fino al 31.12.2018 non aveva rilevanza fiscale per l'emittente). Tale fattura viene emessa in un momento successivo all'esecuzione dell'evento teatrale (quindi dopo che l'Iva si è resa esigibile per l'Erario nei confronti dell'organizzatore, il documento riporta la dicitura che l'iva è stata assolta dall'organizzatore tramite annotazione del titolo d'accesso nel registro corrispettivi). Tale documento consente all'acquirente di far transitare l'acquisto per il registro tenuto ai fini dell'art. 25 D.P.R. 633/1972 ed esercitare, ove questo sia oggettivamente possibile, il diritto alla detrazione dell'imposta. Ad oggi l'emissione di tale fattura dovrà avvenire sotto forma di fattura elettronica altrimenti la detraibilità per il cliente sarebbe in ogni caso preclusa. Si chiede conferma del fatto che il passaggio alla fattura elettronica (sempre funzionale alla sola documentazione dell'importo di imponibile e Iva inclusi nel prezzo) non infici il procedimento sopra esposto.</p>	<p>Si emetterà FE indicando gli estremi del titolo d'ingresso (contabilizzando come prima il titolo e non la fattura)</p>								
<p>In caso di emissione di una nota di accredito di sola Iva a seguito di chiusura della procedura di fallimento, prima dell'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica, la nota di accredito era così predisposta:</p>	<table border="1"> <tr> <td>Imponibile</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Iva 22%</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td><b>Totale documento</b></td> <td><b>22,00</b></td> </tr> </table>	Imponibile	0,00	Iva 22%	22,00	<b>Totale documento</b>	<b>22,00</b>	<p>È possibile emettere una fattura elettronica con solo IVA utilizzando il tipo documento "Fattura semplificata" (è stata pubblicata una FAQ quindi si rimanda alla stessa)</p>	
Imponibile	0,00								
Iva 22%	22,00								
<b>Totale documento</b>	<b>22,00</b>								
<p>Oggi l'invio allo SDI di un documento con imponibile ZERO comporta lo scarto. Per ovviare al problema, si potrebbe procedere nel seguente modo:</p>	<table border="1"> <tr> <td>Imponibile</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Iva 22%</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>f.c. Iva</td> <td>-100,00</td> </tr> <tr> <td><b>Totale documento</b></td> <td><b>22,00</b></td> </tr> </table>	Imponibile	100,00	Iva 22%	22,00	f.c. Iva	-100,00	<b>Totale documento</b>	<b>22,00</b>
Imponibile	100,00								
Iva 22%	22,00								
f.c. Iva	-100,00								
<b>Totale documento</b>	<b>22,00</b>								
<p>Questo metodo:                      .. è corretto dal punto di vista delle scritture contabili;                      .. non è però corretto dal punto di vista della Dichiarazione Iva, (si dovrebbe fare una variazione del quadro VF nella colonna IMPONIBILE, ma a questo punto non si avrebbe corrispondenza fra dichiarazione e registri Iva).                      Come si può superare il problema?</p>									

**Tavola n. 8**

**Fatture elettroniche: conservazione**

Domanda	Risposta
<p>Si chiede conferma se l'adesione al servizio gratuito di conservazione dell'Agenzia delle entrate comporta necessariamente che il contribuente assuma la qualifica di responsabile della conservazione, sicché anche il piccolo professionista o l'artigiano sarà Responsabile della Conservazione e anche un'associazione dovrà individuare al suo interno il responsabile della conservazione. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha chiarito nelle Linee Guida e in una FAQ che in caso di affidamento del servizio di conservazione in outsourcing, il ruolo di Responsabile della Conservazione può essere ricoperto esclusivamente da una persona fisica interna al Soggetto produttore superando in tal senso una risalente prassi dell'Agenzia delle entrate. Si chiede conferma di quanto sopra e, in caso affermativo, di precisare se tutti gli obblighi e gli oneri di cui agli artt. 6 e 7 D.P.C.M. 3.12.2013 sono a carico del piccolo professionista o dell'artigiano Responsabile della Conservazione.</p>	<p>Si conferma quanto previsto dalle Linee Guida dell'AgID</p>
<p>È possibile effettuare la conservazione sostitutiva della stessa fattura con più soggetti contestualmente (ad. esempio, Agenzia delle entrate e società privata che presta il servizio)?</p>	<p>Sì</p>
<p>La conservazione digitale per 15 anni è subordinata alla firma digitale del file fattura in formato xml?</p>	<p>Il servizio dell'AE non è subordinato alla firma digitale della FE</p>
<p>Premesso che con il provvedimento dell'Ag. Entrate 30.04.2018 è stato: .. eliminato l'obbligo della firma sulle FE B2B; .. aggiunta l'impronta (hash) del file fattura nella ricevuta dello SDI che identifica in modo univoco la FE transitata dallo SDI e ne certifica l'integrità; è giusto affermare che per le sole FE B2B viene superato pertanto quanto previsto dalla Circ. AdE 24.06.2014, n. 18/E in tema di autenticità della fattura (richiesto dall'art.21, c. 3 D.P.R. 633/1972)? Possiamo concludere che la ricevuta dello SDI autentica la FE emessa (anche senza firma) e ne certifica l'integrità?</p>	<p>No, il provv. Ag. Entrate 30.04.2018 ha stabilito che SdI accetta FE anche non firmate digitalmente. Le disposizioni dell'art. 21, in tema di autenticità dell'origine, restano valide.</p>
<p>Può un soggetto forfetario pre-registrare sul portale "Fatture e corrispettivi" il codice identificativo "0000000" senza indicazione di una pec, in modo da evitare che l'invio di una fattura elettronica da parte di un proprio fornitore con l'indirizzo pec del forfetario prelevato dal registro pubblico INI-PEC, comporti per quest'ultimo l'obbligo di conservazione elettronica di tale fattura?</p>	<p>Il servizio di registrazione prevede l'indicazione di un codice destinatario diverso da 0000000 o di una PEC.</p>
<p>L'Agenzia delle entrate ha già precisato che "Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfetario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; <u>tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche</u>". A tal riguardo, occorre segnalare che il cedente/prestatore potrebbe acquisire autonomamente dal registro pubblico INIPEC l'indirizzo pec del soggetto "minimo" o forfetario e inviare la fattura a detto indirizzo all'insaputa di questi ultimi. In tal caso, l'obbligo di conservazione non deriverebbe da una scelta consapevole del soggetto ricevente, ma dall'iniziativa del soggetto emittente fattura. Si chiede pertanto come può il soggetto ricevente dimostrare, in tal caso, che l'indicazione nella fattura del suo indirizzo pec non deriva dalla sua iniziativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il cliente in regime forfetario non è obbligato a ricevere le FE, quindi è importante che conservi le fatture ricevute in via analogica o via PEC, pur non avendo richiesto al fornitore tale indirizzo, in modo analogico.</li> <li>• Si ricorda, tuttavia, che anche l'operatore forfetario o il suo delegato può sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione AE, indipendentemente dalla modalità di ricezione delle fatture: in tal modo sarà sicuro che le sue fatture passive saranno conservate per 15 anni senza il rischio di perderle.</li> </ul>
<p>Anche a seguito dell'intervento del Garante e del provvedimento del 21.12.2018 ci si chiedeva se la conservazione gratuita offerta dall'Agenzia delle Entrate fosse a norma sia dal punto di vista civilistico (art.2220 C.C.) e non solo dal punto di vista tributario.</p>	<p>Sì, certamente.</p>
<p>Avendo aderito al sistema di conservazione elettronica messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (piattaforma "Fatture e Corrispettivi" all'interno dell'area riservata Fisconline), si chiede se: .. sia confermato che, attualmente, non sia possibile inserire nel suddetto sistema di conservazione fatture ricevute in modalità non elettronica e dunque non transitate sullo Sdi (ad esempio poiché ricevute da un soggetto aderente al c.d. regime forfetario di cui alla L. 190/2014 per il quale non vige l'obbligo di fatturazione elettronica); invece, .. laddove sia confermato quanto riportato al precedente punto i), sia intenzione dell'Agenzia delle Entrate implementare tale sistema di conservazione affinché sia in grado di conservare anche fatture non transitate sullo Sdi (ad esempio tramite la facoltà di caricamento di documenti in formato pdf). Infatti, qualora tale funzionalità non fosse attivata si sarebbe costretti a procedere ad una archiviazione cartacea della documentazione già conservata elettronicamente (con una duplicazione del lavoro nonché vanificando l'utilità del servizio di conservazione elettronica) oppure a rivolgersi, a pagamento, ad una società di servizi informatici presente sul mercato per svolgere tale funzione.</p>	<p>Attualmente il servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate, come previsto dalla legge, è utilizzabile solo per le FE emesse e ricevute tramite SdI. Si valuterà la richiesta per il futuro.</p>

**Tavola n. 8 (segue)**

Domanda	Risposta
Una cooperativa agricola di conferimento emette fatture conto terzi ai sensi dell'art. 34, c. 7 D.P.R. 633/1972 per conto degli agricoltori. Avendo la cooperativa indicato il proprio codice destinatario nell'area riservata fornirà copia cartacea all'agricoltore (FAQ. Ag. Entrate 21.12.18, n. 4). L'agricoltore è obbligato alla conservazione digitale del suddetto documento cartaceo?	Se l'agricoltore è un soggetto che non rientra nel regime agevolato ex art. 34 D.P.R. 633/72, lo stesso è tenuto a gestire elettronicamente la fattura e quindi anche a conservarla. Si ricorda che è disponibile il servizio di conservazione gratuito dell'AE.

**Tavola n. 9**

**QR code**

Domanda	Risposta
Nel generare il QR code, il sistema restituisce come domicilio l'indirizzo di residenza (domicilio fiscale) e non quello della sede dell'attività esercitata. Le fatture da ricevere devono riportare obbligatoriamente anche l'indirizzo della sede dell'attività del cessionario/committente o è sufficiente il suo indirizzo di residenza? Nel secondo caso, si chiede conferma che l'AdE non può contestare l'inerenza del costo per il fatto che in fattura sia riportato l'indirizzo di residenza e non quello di svolgimento dell'attività.	Si confermano entrambe le risposte.
Per utilizzare i 5 servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione sul "Portale fatture e corrispettivi", l'intermediario abilitato/non abilitato deve raccogliere preventivamente dal soggetto Iva e poi comunicare all'Agenzia delle Entrate le previste deleghe, con le modalità di cui al provv. n. 291241/2018. Si chiede se tale procedura debba essere seguita anche nel caso in cui il soggetto Iva decida di trasmettere/ricevere le fatture attraverso un intermediario abilitato/non abilitato che abbia messo a disposizione una piattaforma informatica cui riferisce uno specifico indirizzo telematico, ed alla quale piattaforma lo stesso intermediario abbia accesso, con facoltà quindi da parte sua di acquisire -di quel medesimo soggetto Iva-, gli stessi dati (fatture emesse/ricevute, ricevute di consegna e/o di scarto dello Sdi, etc) che sono messi a disposizione sul "Portale fatture e corrispettivi".	No. L'esempio in argomento sembra descrivere un ambiente di consultazione delle FE esclusivamente privato e non quello messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pertanto varranno le previsioni contrattuali tra le parti.
Un professionista che abbia preventivamente comunicato il luogo di svolgimento della propria attività professionale all'Agenzia delle Entrate, diverso dal domicilio e dalla residenza fiscale, creando il QR CODE da comunicare ai propri fornitori risulta come suo indirizzo il domicilio fiscale. Chiediamo come si possa modificare tale indirizzo, indicando correttamente nel QR Code l'indirizzo dove si svolge l'attività professionale.	Al momento non è possibile modificare l'indirizzo che, per legge, è quello risultante come domicilio fiscale in Anagrafe Tributaria. Sono in corso implementazioni del servizio per consentire la modifica.

**Tavola n. 10**

**Obblighi invio dati per dichiarazione precompilata**

Domanda	Risposta
Per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, permane l'obbligo di invio dei dati per la dichiarazione precompilata (es. spese funebri) ovvero alla luce dello statuto dei diritti del contribuente (art. 6, c. 4 L. 212/2000 secondo cui il contribuente non è tenuto a fornire nuovamente all'Amministrazione finanziaria dati già in possesso di quest'ultima) il predetto invio deve ritenersi non più necessario?	Le disposizioni normative hanno previsto esclusioni specifiche dall'obbligo di fatturazione elettronica solo con riferimento alle prestazioni sanitarie per le quali si è tenuti ad inviare i dati al sistema TS.

**Tavola n. 11**

**Spese per carburanti**

Domanda	Risposta
Sino a tutto il 2018 per la deduzione/detraazione delle spese per carburanti è stato possibile utilizzare le "ricevute" dei distributori se il pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili (carta di credito o di debito, ecc.). Con l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1.01.2019 sarà ancora possibile usare tali modalità o sarà necessaria anche la fattura elettronica? In caso di risposta affermativa, sarà possibile richiedere una "fattura riepilogativa" al distributore/ esercente del distributore di tutti i rifornimenti effettuati nel mese?	La legge di Bilancio 2018 ha previsto la condizione che venga anche acquisita la FE. È possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell'art. 21 c. 4.
La mancata emissione della fattura elettronica (nel caso di impianto distribuzione carburanti: - pagamento effettuato con carta credito personale, richiesta fattura ma l'esercente non la emette perché assente al momento o perché non attrezzato telematicamente) può essere sanata con l'emissione di un'autofattura fatta dal contribuente (persona fisica e/o società con p. Iva)? Se sì, con quali particolari modalità e osservazioni da inserire nel testo della FE?	Valgono le disposizioni dell'art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 e quanto specificato nel provvedimento del Direttore dell'Ag. Entrate 30.04.2018.
Come va impostata la fattura per un'impresa di autotrasporti di carburante per conto terzi considerando che verrà emessa fattura riepilogativa di tutti i viaggi effettuati durante il mese e documentati tramite bolle di consegna? Quali sono i dati da indicare in fattura e quali eventualmente i documenti da allegare al file xml? Si può indicare genericamente la prestazione come "servizi di trasporto effettuati nel mese di..."? È necessario indicare altro? È valido allegare un documento riepilogativo delle bolle di consegna del mese?	A seguito dell'introduzione della FE, non sono mutate le disposizioni sulla fattura differita e sulla compilazione della stessa. Nella fattura differita si richiameranno gli estremi dei DDT (bolle di consegna) che potranno essere allegati al file xml.

**Tavola n. 12**

**Rapporti con l'estero**

Domanda	Risposta
Per ciò che concerne la cessione di beni verso paesi dell'UE come vanno trattate le fatture ai fini della FE? La Srl già trasmette il modello INTRA2. In tal caso è esonerata dal trasmettere allo SDI la fattura di cessione intra?	NO, va inviata la comunicazione dati fatture transfrontaliere o la FE con 7x
Un dettagliante che utilizza la piattaforma OTELLO per la fatturazione a turisti extracomunitari risulta dispensato dall'inviare altra fattura elettronica tramite il SDI ma poi obbligato alla nuova comunicazione denominata Esterometro. È corretta tale impostazione? In alternativa, per evitare l'esterometro, potrà inviare una seconda fattura elettronica tramite il SDI indicando come codice del destinatario l'apposito codice "XXXXXXXX"?	Per le fatture tax free non occorre inviare la comunicazione dati fattura (esterometro) e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al SdI. Si ricorda che nella sezione "Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA" sono riportate anche le fatture tax free schopping emesse dall'operatore IVA residente o stabilito.



**Tavola n. 13**

**Portale Fatture e corrispettivi**

Domanda	Risposta
Stante l'obbligo di fatturazione elettronica anche per i fallimenti, a decorrere dal 1.01.2019, vorrei sapere come accedere sul portale Fatture e Corrispettivi da parte del curatore fallimentare stesso, o se in caso di possibilità di accesso, quest'ultimo agisca in qualità di intermediario delegato.	Valgono le regole già in uso dei servizi telematici AE: il curatore fallimentare assume ufficialmente la veste di rappresentante legale della società e, in quanto tale, può accedere – attraverso i servizi telematici – alle funzionalità di “gestore incaricato” e da tali funzioni abilitarsi anche all’accesso al portale “Fatture e Corrispettivi” della società.
I controlli incrociati previsti dal decreto ministeriale del 4.08.2016 potranno essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione che, come si legge al punto g) del provvedimento direttoriale del 21.12.2018, dovrà essere esercitata dai contribuenti o dai loro intermediari, attraverso una apposita funzionalità del sito web delle Entrate a decorrere dal 3.05.2019. In assenza di adesione a tale servizio l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale. Tali cancellazioni inibiranno i controlli incrociati finalizzati a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, previsti dall'art. 1, cc. 1 e 2 D.M. 4.08.2016 il cui oggetto è costituito infatti dai dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il sistema di interscambio? Conseguentemente è vero che vi sarà una disparità di trattamento tra i contribuenti che aderiranno alla Conservazione AdE rispetto a quelli che utilizzeranno servizi a pagamento?	L'AE effettuerà i controlli incrociati, come oggi con i dati spesometro, anche domani con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della FE.
Per le operazioni con soggetti privati nelle FAQ 21.12.2018, n. 2 è indicato che “... ai fini del controllo documentale di cui all’art. 36-ter D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale, in caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale”. Nel caso in cui il consumatore finale non abbia attivato l’adesione al servizio di conservazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, come potrà visionare la fattura elettronica contenuta nel sito dell’Agenzia delle Entrate? Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 524526/2018 dispone che “Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute” (pag. 4). Si chiede inoltre di chiarire qual è la forza probatoria della copia cartacea del documento informatico posseduta da consumatori finali e soggetti ad essi assimilati (contribuenti forfettari, minimi, condomini, associazioni senza partiva Iva)? Si può ritenere che in tal caso la copia cartacea del documento informatico originale abbia valore di documento valido ai fini fiscali?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche sarà reso disponibile nel 2° semestre 2019, previa adesione dell’utente, come previsto dal prov. Dirett. Ag. Entrate 21.12.18.</li> <li>• In merito all’efficacia probatoria della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale, si rimanda alle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate (area tematica “Fatturazione elettronica”).</li> </ul>
Una ONLUS con solo codice fiscale per poter ricevere le fatture passive dai fornitori può prelevarle dal sistema SDI comunicando il codice destinatario sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate?	L’accesso al portale F&C è possibile solo per soggetti titolari di p. Iva, quindi la ONLUS senza p. Iva non potrà registrare l’indirizzo telematico. La ONLUS potrà però ricevere le FE comunicando una PEC o un codice destinatario.

**Tavola n. 14**

**Deleghe**

Domanda	Risposta
Si chiede quali deleghe è necessario attivare per visualizzare le fatture elettroniche rilasciate a privati: è necessario farli abilitare con le credenziali Fisconline? Oppure le nuove deleghe per l’accesso al cassetto fiscale comprendono anche l’area delle fatture elettroniche passive?	A seguito del confronto avuto tra l’Agenzia delle Entrate e il Garante privacy è stato previsto che non sarà possibile delegare un soggetto terzo (anche art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998) al servizio di consultazione dei dati dei consumatori finali persone fisiche.

**RISPOSTE DELL'AGENZIA IN INCONTRI SPECIALIZZATI**

**Tavola n. 15**

**Chiarimenti vari**

Domanda	Risposta
Per l'acquisto di carburante per autotrazione da parte di soggetti titolari di partita Iva, presso impianti di distribuzione in quel momento senza personale (distributori automatici) e senza lettore «QR CODE», è necessario conservare la ricevuta per richiedere la fattura elettronica al distributore, oppure il pagamento con mezzi elettronici (ad esempio bancomat) è sufficiente sia per il cedente, che invierà l'incasso in via telematica all'Agenzia, sia per il cessionario che, come avvenuto fino al 31.12.2018, può comunque esercitare la detrazione e la deduzione nei limiti stabiliti dalle leggi fiscali in materia, senza ulteriori documenti?	Dal 1.01.2019 la cessione di carburante verso un cessionario che effettua l'acquisto nell'ambito di attività di impresa, arte e professione deve essere documentata, in via generale, con fattura elettronica, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile. Il cessionario è tenuto a conservare le ricevute del pagamento.
Per i rifornimenti di carburante operati dal 1.07.2018, con modalità di pagamento tracciate e con esonero dalla tenuta della scheda carburante, come adempiere all'indicazione della targa del veicolo? Tale adempimento è obbligatorio o solo consigliato?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini Iva, dal 1.01.2019 la targa non dovrà necessariamente essere riportata nelle fatture elettroniche, ferma restando la possibilità di inserimento di tale elemento (laddove utile ai fini di altre imposte) nel campo "AltriDatiGestionali", secondo le specifiche tecniche disponibili nell'area tematica del sito internet dell'Agenzia delle entrate.</li> <li>• Per il periodo 1.07 - 31.12.2018, laddove la cessione del carburante abbia avuto luogo senza contestuale compilazione della scheda carburante (utilizzabile sino a tale data) e senza emissione di fattura con indicazione della targa, il pagamento, effettuato utilizzando uno degli strumenti tracciati, ha assolto anche agli oneri in tema di deducibilità del costo e detraibilità Iva.</li> </ul>
Se l'operazione è effettuata il 21.02.2019 e il cedente (soggetto mensile) emette la fattura il 13.04 e fa partecipare l'Iva con la liquidazione del 16.04, quali sanzioni vengono ridotte al 20%? In particolare se il cedente non inserendo la fattura nella liquidazione di marzo si trovasse nella situazione di aver omesso il versamento dell'Iva relativa all'operazione ovvero abbia indicato un credito superiore a quello spettante la relativa sanzione sarà riducibile al 20%?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le sanzioni sono, secondo la formulazione letterale della norma, quelle stabilite dall'art. 6 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471.</li> <li>• Tra le sanzioni oggetto della riduzione prevista dall'art. 1, c. 6, 3° periodo, lett. b) D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 non rientrano quelle relative all'omesso versamento dell'Iva da parte del cedente, le quali saranno conseguentemente applicate per intero, fermi restando i principi generali in tema di ravvedimento operoso.</li> </ul>
Un operatore che vuole continuare ad emettere al momento dell'invio dei beni una fattura accompagnatoria può emettere una copia analogica indicando che la fattura elettronica è stata inviata allo Sdi?	Resta la possibilità, in ipotesi di fatturazione c.d. "differita" di far accompagnare i beni dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14.08.1996, n. 472.
Un commerciante al dettaglio, nel caso in cui un dipendente di una società gli chieda l'emissione della fattura cosa gli deve emettere? In particolare, può emettere una copia analogica del documento che invierà al Sdi con i tempi della moratoria o dal 1° luglio entro il termine di dieci 10 giorni previsto dal nuovo art. 21, c. 4 D.P.R. 633/1972?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermi i tempi legislativamente fissati per l'emissione delle fatture elettroniche, le parti sono libere di concordare l'anticipazione di una copia del documento inviato tramite Sistema di Interscambio.</li> <li>• Tuttavia, il documento fiscalmente rilevante è solo la fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il Sistema di Interscambio.</li> </ul>
Un'impresa di servizi che emette a seconda dei casi fattura o ricevuta fiscale dal 1.07.2019 con l'entrata in vigore dell'obbligo di invio dei corrispettivi, può ancora emettere la ricevuta fiscale?	Ove non sia prevista un'espressa esenzione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi per i servizi forniti, a partire dal 1.07.2019 - per i soggetti Iva con un volume d'affari superiore ad € 400.000 - nonché dal 1.01.2020 per tutti gli altri, fatta salva l'emissione di fattura a richiesta del cliente, sarà obbligatorio l'invio dei dati dei corrispettivi, in base all'art. 2, c. 1 D. Lgs. 5.08.2015, n. 127, e non saranno più possibili forme di documentazione diverse dalla fatturazione elettronica.
Nel caso di fattura relativa ad acquisti effettuati nel 2018 ricevuto il 5.03.2019 è possibile esercitare il diritto direttamente nella liquidazione del 16.03 o si deve aspettare il 16.04?	Una fattura relativa al 2018 ricevuta il 5.03.2019 potrà essere portata in detrazione a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di marzo e quindi dal 16.04.2019.
Per le operazioni ad esigibilità 2018 che si riceve nel 2018 ma che si registra il 23.01.2019; il credito annuale può essere utilizzato direttamente nel mese di gennaio (nella liquidazione del 16 febbraio)?	L'Iva relativa alla fattura ricevuta nel 2018 - relativa ad una operazione avvenuta nel 2018 - registrata nel 2019, concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale Iva relativa al 2018.

**Tavola n. 15 (segue)**

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
Il provvedimento del 30.04.2018, paragrafo 4.1, afferma che per data di emissione si intende quella riportata nel campo «Data» del file. Quanti giorni possono passare tra la data inserita nel documento e quella di inserimento nello SdI? La regola da seguire è di natura generale o ci sono deroghe a cavallo del mese o dell'anno?	Ai sensi delle disposizioni del D.L. 23.10.2018, n. 119, sino al 30.06.2019, le fatture c.d. "immediate", ossia contestuali ad un'operazione o al suo pagamento, devono riportare la data dell'operazione e potranno essere trasmesse al Sistema di Interscambio entro i termini di liquidazione. Nessuna deroga è prevista per le operazioni a cavallo del mese o dell'anno.
Nelle FAQ si dice che il destinatario della fattura emessa in reverse charge può inserire nello SdI un altro documento per memorizzare il computo dell'Iva di cui è debitore. Quale codice deve essere utilizzato: il TD20 (provvedimento del 30.04.2018) riguarda solo l'autofattura-denuncia, quando cioè il fornitore non ha emesso nessun documento. Altrimenti l'operazione è memorizzata due volte.	Il tipo di documento da utilizzare è il TD01, fattura ordinaria. Il codice TD20 è utilizzato esclusivamente per le autofatture emesse ai sensi dell'art. 6, c. 8 D. Lgs. n. 471/1997.
Se per le sole fatture emesse nei confronti di un soggetto non residente, si decide di trasmettere allo SdI l'intera fattura emessa in un file xml e compilando solo il campo «CodiceDestinatario» con «XXXXXXX», quale fattura dovrà essere considerata l'originale da portare in conservazione: quella inviata al cliente estero con le modalità tradizionali oppure quella trasmessa allo SdI?	Laddove si sia scelto di utilizzare il Sistema di Interscambio, l'originale delle fatture sarà quello veicolato tramite tale sistema, ossia il documento elettronico, che conseguentemente sarà soggetto alle disposizioni sulla conservazione.